

DECISIONE (UE) 2021/1442 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2021

sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 148, paragrafo 150,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, in quanto autorità competente per i soggetti vigilati significativi, è responsabile per la concessione ai soggetti vigilati significativi dell'autorizzazione preventiva alla proroga del termine per l'applicazione sequenziale del metodo basato sui rating interni per calcolare i requisiti dei fondi propri per il rischio di credito nelle diverse classi di esposizioni e unità operative, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, a ritornare all'uso di metodi meno sofisticati ai sensi dell'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, e a utilizzare in modo permanente il metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Le decisioni di vigilanza della BCE possono contenere obblighi o requisiti che il destinatario deve rispettare entro un termine specifico, ove ciò sia necessario per assicurare la corretta attuazione della decisione o di altri requisiti. Su richiesta dei soggetti vigilati, la BCE può prorogare il termine per gli obblighi o per i requisiti mediante un'altra decisione di vigilanza, ove ciò sia ritenuto ragionevole. Inoltre, su richiesta dei candidati acquirenti, la BCE può prorogare il termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.
- (4) Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni sui modelli interni e di decisioni sulla proroga di termini. Al fine di agevolare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali ⁽⁴⁾.
- (5) La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd/ Commissione delle Comunità europee (C-5/85, EU:C:1986:328, punto 37), e sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli/Banca centrale europea (causa C-301/02 P, EU:C:2005:306, punto 59).

